

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE E DEGLI SPAZI ESTERNI DEI PRESIDII DELLA ASL ROMA 1
CIG 7105234096

TRA

La **Azienda Sanitaria Locale ROMA "1"**, con sede in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, codice fiscale e partita IVA 13664791004, in persona del Dott. Angelo Tanese, domiciliato per la carica nella sede su indicata, nella sua qualità di Direttore Generale tale nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016

E

.....
.....

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n. del è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde degli spazi esterni dei presidi della ASL Roma 1 per la durata di anni due, per un importo presunto a base di gara di €IVA esclusa di cui €..... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG 7105234096);
- che con deliberazione D.G. n. del La procedura suddetta è stata aggiudicata a..... per un importo complessivo di € esclusa IVA, al netto del ribasso del% sull'importo posto a base di gara;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse

Le parti convengono che le premesse, nonché gli atti ed i documenti menzionati nel presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati. Gli atti e i documenti sono i seguenti:

- la deliberazione di indizione della gara del n. ;
- la deliberazione di aggiudicazione, n.;
- l'offerta economica dell'Impresa;
- l'offerta tecnica dell'impresa;
- la lettera di aggiudicazione, prot. n.;

- il Capitolato Speciale e tutti i rispettivi allegati;
- la fidejussione n., di € rilasciata dallaS.p.A. in data
- Polizza di RCT/O
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione dell'Impresa alla C.C.I.A.A. di
- la nota, prot. gen. n., con la quale l'ASL Roma 1 ha chiesto alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma le informazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i., relative all'Impresa (certificazione antimafia);
- la nota della Prefettura UTG di Roma delprot.
- gli allegati al presente contratto.

Articolo 2. Oggetto del contratto

L'ASL Roma 1 concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di manutenzione delle aree a verde degli spazi esterni dei presidi della ASL Roma 1, per un periodo di due anni eventualmente rinnovabile come da prescrizioni del presente contratto e del Capitolato.

L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ivi compresi il Capitolato Speciale e l'Offerta Tecnica.

Articolo 3. Modalità

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale e suoi allegati e nella Offerta Tecnica ed in quella economica dell'impresa nonché di tutte le previsioni di cui agli atti di gara e degli allegati in calce al presente contratto, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Articolo 4. Condizioni del servizio

Fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale e suoi allegati, l'Impresa deve assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree a verde e degli spazi esterni dei presidi dell'ASL Roma 1, analiticamente elencati nell'art. 1 del Capitolato speciale e suoi allegati.

L'Impresa dovrà in ogni caso prevedere:

- Sfalcio, taglio dei manti erbosi di giardini e verde;
- Pulizia delle aree a verde, svuotamento dei cestini gettacarte, raccolta delle foglie e spazzamento dei vialetti in fase di taglio delle aree;
- Manutenzione delle siepi e cespugli (potatura, scerbatura, concimazione, zappettatura, interventi fitosanitari);
- Spollonatura, spalcatura e potature del patrimonio arboreo;
- Potatura e abbattimento di specie arboree programmate e di urgenza;
- Interventi fitosanitari sul patrimonio vegetale;
- Fornitura e messa a dimora di nuove piante (legge 113/92);
- Manutenzione delle aiuole, delle fioriere, dei giardini di maggior pregio;

- Manutenzione - diserbo dei vialetti, dei marciapiedi e dei cordonati attigui alle aree a verde;
- Diserbo meccanico dei marciapiedi;
- Fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria degli arredi;
- Manutenzione ordinaria dell'impianto d'irrigazione;
- Concimazioni (almeno due annuali);
- Consulenza e redazione di relazioni tecnico-scientifiche sul patrimonio arboreo redatte da tecnici agronomi abilitati.

Articolo 5. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale presunto massimo ammonta ad €, pari ad € annui, (dicasi €/) IVA 22% inclusa, al netto del ribasso di gara del%, oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €

Articolo 6. Durata

Il presente contratto ha durata di 2 anni con decorrenza dal giorno della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio. L'ASL Roma 1 ha facoltà di prorogare il contratto con decisione unilaterale, ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, qualora al termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione o per l'allineamento della scadenza ad altre gare in corso nel territorio regionale. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e/o a condizioni più favorevoli per l'ASL Roma 1. La proroga del contratto è subordinata a condizione risolutiva che ne limita l'efficacia al periodo antecedente all'aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Articolo 7. Deposito cauzionale ed assicurazioni

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, l'Impresa costituisce un deposito cauzionale definitivo a mezzo fidejussione n., di € (Euro/00) rilasciata dallaS.p.A. in data Il deposito cauzionale resterà vincolato fino alla data di approvazione del certificato di Verifica di Conformità.

Si dà atto che l'Impresa ha provveduto a stipulare la polizza assicurativa prevista dall'art 23, comma 1 e 2, del Capitolato, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

L'Impresa dovrà inoltre presentare, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, le polizze assicurative previste dall'art. 23, comma 3, del Capitolato a copertura dei danni subiti dalla ASL a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari al 5% della somma assicurata di € 5.000.000,00.

Articolo 8. Penalità

L'Impresa è soggetta alle penali previste dall'art. 17 del Capitolato Speciale ovvero delle altre penali previste altrove nel presente contratto e nel Capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 17 del Capitolato, l'Amministrazione contraente potrà compensare i

crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva od alle eventuali altre garanzie rilasciate, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'impresa prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per il Committente di richiedere il maggior danno.

Le penali si intendono cumulabili tra loro. L'applicazione delle penali non solleva l'impresa dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto e che dovessero derivare dall'incuria da parte dello stesso.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 17 del Capitolato, le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto adempimento dell'impresa sia determinato da cause di forza maggiore, che dovranno tuttavia essere segnalate per iscritto al RUP e al DEC tempestivamente e comunque entro 5 giorni dal loro accadimento. In caso di mancata comunicazione nel termine la causa maggiore non sarà presa in considerazione.

La penale sarà comminata dal RUP. È ammessa, su motivata richiesta dell'impresa la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Amministrazione. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Amministrazione su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo di collaudo ove costituito. In ogni caso, la disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'impresa.

In caso di escussione della cauzione definitiva in dipendenza dell'applicazione delle penali, l'impresa ha sempre l'obbligo di reintegrare la detta cauzione entro 10 giorni dalla richiesta della Amministrazione.

Articolo 9. Contabilizzazione del servizio

I servizi e le forniture saranno contabilizzati a misura, sulla base di SAL emessi trimestralmente dal DEC, sulla base del Prezziario della Regione Lazio richiamato all'art 18 del Capitolato al netto del ribasso del%, offerto dall'Impresa in sede di gara. La contabilizzazione avverrà secondo i criteri del Capitolato e dell'allegato 1 al medesimo.

Sull'importo del predetto SAL sarà applicata una ritenuta a garanzia dello 0,50 % che sarà svincolata in esito alla Verifica di Conformità del Servizio.

Articolo 10. Pagamenti e Fatturazione

Fermo restando quanto previsto dall'art 19 del Capitolato, il corrispettivo spettante all'Impresa per l'espletamento di tutti gli interventi oggetto del presente appalto sarà determinato sulla base dell'importo di aggiudicazione dell'appalto e di quanto effettivamente eseguito, previa contabilizzazione delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e della regolarità contributiva dell'impresa.

L'Impresa dovrà presentare alla ASL Roma 1 Borgo S. Spirito n.3 -00193- Roma le fatture elettroniche relative al servizio di che trattasi conformemente a quanto risultante dai SAL e dai Certificati di Pagamento. Non saranno considerate liquidabili fatture difformi da quanto risultante dai predetti documenti contabili.

Le fatture saranno rimesse all'UOC Contabilità e Bilancio, previa disposizione della liquidazione del relativo importo da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. In sede di liquidazione del canone saranno detratte, previa comunicazione, le eventuali penali applicate. In caso di fatture irregolari, il pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'ASL Roma 1.

I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e di Capitolato e che gli stessi sono dovuti unicamente all'appaltatore.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza del Capitolato e suoi allegati, di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dall'impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'impresa di ogni relativo rischio e/o alea.

L'impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa, si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti della Legge 136/10 e s.m. e i., con particolare riferimento all'art. 3, che qui si intende integralmente richiamato, per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, pena la nullità del contratto. L'Impresa si impegna a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto – ivi compresi i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, sui conti correnti dedicati ed effettuati, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/10, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportate, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) è Il nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto corrente dedicato sono:

L'inadempimento degli obblighi da parte dell'Impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporta, fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della Legge 136/10, l'attivazione della clausola di risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

L'impresa si obbliga ad adeguarsi a eventuali future variazioni delle disposizioni di legge o regolamentari in tema di tracciabilità o alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, ANAC).

Articolo 12. Risoluzione del contratto

Oltre a quanto già previsto all'art. 25 del Capitolato, qualora la Committente rilevi un'inadempienza dell'Assuntore alle proprie obbligazioni, potrà dichiarare risolto il contratto ovvero procedere all'esecuzione d'ufficio, con le modalità di cui agli artt. 27 e 28 del Regolamento approvato con R.D. 25.05.1985 n° 350 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assuntore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel Capitolato Speciale e suoi allegati ed in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di necessità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto, l'Assuntore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi e la gestione dei servizi.

L'impresa riconosce fin d'ora il diritto dell'ASL Roma 1, ove si verifichi uno solo dei casi previsti di risoluzione del contratto, di interrompere «ipso iure» il corso dell'intero contratto.

In caso di fallimento dell'impresa, tale evento interrompe senz'altro il contratto dal giorno della notifica e la liquidazione dei crediti dell'impresa avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Articolo 13. Riserve e Controversie

L'Impresa è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare svolgimento del servizio, quale che sia la contestazione.

Le eventuali riserve o contestazioni dell'impresa devono essere presentate a pena di decadenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec (facendo fede la data di ricezione della comunicazione), da spedirsi, pena decadenza, entro i 15 giorni successivi all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano e contenere a pena di inammissibilità e decadenza la precisa quantificazione delle somme che l'impresa ritiene gli siano dovute. Le riserve e/o contestazioni devono essere trascritte, a pena di decadenza e nel momento in cui lo stesso sarà sottoposto all'impresa per la sua firma, anche sul primo SAL e/o atto dell'appalto idoneo a riceverle successivi all'insorgenza del fatto che ha determinato il

pregiudizio dell'esecutore siccome denunciato con la comunicazione via rr e/o pec sopra citata. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere confermate su tutti i SAL successivi e, in mancanza, le riserve non espressamente confermate si intendono abbandonate. Nel caso in cui l'esecutore non abbia provveduto alla presentazione delle sue riserve e/o contestazioni nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati e intervenuti si intendono definitivamente accertati, e l'impresa decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve dell'impresa saranno definite ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di accordo bonario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione ed applicazione, saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Roma con esclusione di ogni altro foro e di competenze arbitrali.

Articolo 14. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'impresa ha l'obbligo di corrispondere all'ASL Roma 1 le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 per l'importo di € Iva inclusa. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'ASL Roma 1 intestato a: Banca Unicredit – Agenzia Borgo S. Spirito - di Roma CODICE IBAN: IT34H0200805135000400002076 con la causale "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG:"

Articolo 15. Controlli sul servizio. Verifica di conformità

Il controllo quali/quantitativo sul servizio svolto è effettuato ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sui Assistenti.

La verifica rispetto alla regolarità complessiva del servizio reso è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto cui è riconosciuta la possibilità di intervento operativo finalizzata alla verifica del rispetto delle norme contrattuali, dei programmi di lavoro e dei risultati del servizio e la facoltà di prendere accordi con l'incaricato referente dell'Impresa per assumere ogni altro provvedimento per la corretta esecuzione del contratto.

E' fatto divieto assoluto all'Impresa di prendere accordi di qualsiasi natura direttamente con i Responsabili delle singole strutture aziendali, restando inteso che l'esecuzione di servizi eventualmente resi secondo una tale modalità – non preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto – non daranno luogo a pagamento.

Fermi restando i principi e le modalità di esecuzione del servizio esplicitati nel presente Contratto e nel Capitolato, l'Azienda ha la facoltà di redigere schede operative ed ordini di servizio che meglio specifichino le peculiarità del servizio.

Il presente contratto sarà oggetto di Verifica di Conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative

sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.

La Verifica di Conformità avrà luogo non oltre un anno dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intenderà tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 16. Spese

Sono a carico esclusivo dell'Impresa tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara, la stipulazione e registrazione del presente contratto, ivi comprese quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del servizio, anche qualora la tassa, l'imposta od onere sia intestato a nome dell'Azienda o di altri.

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto regolata come per legge e pertanto esso sconta l'imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s. m. e i..

Articolo 17. Subappalto

(da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'impresa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[overo]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)

L'impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo massimo di contratto di cui al precedente art. 5 l'esecuzione delle seguenti attività: _____, ad i soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tale fine, l'impresa dovrà trasmettere alla ASL la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'impresa, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'impresa, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della ASL della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la ASL ROMA 1 da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe

imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

L'impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla ASL inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della ASL né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la ASL ROMA 1 può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 18. Clausola sociale e Subentro nei rapporti di lavoro subordinato

Fermo restando quanto previsto all'art. 15 del Capitolato, l'appaltatore, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali, assume formale impegno ad utilizzare ed assumere alle proprie dipendenze prioritariamente lo stesso personale utilizzato dall'appaltatore cui è stato affidato precedentemente il servizio. L'appaltatore si impegna ad adempiere alla menzionata obbligazione per il periodo di durata del presente contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a condizione che il numero e la qualifica del personale già utilizzato dal precedente appaltatore siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa dell'appaltatore e con le esigenze tecnico-organizzative e di personale previste per l'erogazione del Servizio siccome esposte nell'Offerta.

Articolo 19. Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia al Capitolato Speciale e suoi allegati, al D.Lgs. n. 50/2016 ed al DPR n. 207/2010 nei limiti di sua permanente efficacia, nonché al Codice Civile ed alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici.

In caso di incompatibilità fra quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale è prevalente quanto da quest'ultimo prescritto.

Atto redatto in Roma, nella sede dell'Azienda e letto da me, Dott.ssa. Marina Barbieri, Ufficiale Rogante, ai Signori contraenti, i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo pienamente, per essere in tutto conforme alle loro volontà; atto che si compone di n. pagine e che viene firmato dalle parti e da me come appresso.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - Capitolato Speciale ed allegati in calce;

ALLEGATO "B" - Offerta tecnica;

ALLEGATO "C" - Offerta economica;

ALLEGATO "D" – Patto di integrità;

ALLEGATO "E" – DUVRI.

Roma,

letto, confermato e sottoscritto:

Il Legale Rappresentante ASL ROMA 1

L'appaltatore

Dott. Angelo Tanese

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l'appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1. Premesse; Articolo 2. Oggetto del contratto; Articolo 3. Modalità; Articolo 4. Condizioni del servizio; Articolo 5. Ammontare del contratto; Articolo 6. Durata; Articolo 7. Deposito cauzionale ed assicurazioni; Articolo 8. Penalità; Articolo 9. Contabilizzazione del servizio; Articolo 10. Pagamenti e Fatturazione; Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 12. Risoluzione del contratto; Articolo 13. Riserve e Controversie; Articolo 14. Spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi; Articolo 15. Controlli sul servizio. Verifica di conformità; Articolo 16. Spese; Articolo 17. Subappalto; Articolo 18. Clausola sociale e Subentro nei rapporti di lavoro subordinato; Articolo 19. Norme applicabili.

Roma,

L'appaltatore

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nel Capitolato Speciale dell'appalto, dei suoi allegati e dei documenti ed atti ivi richiamati; l'appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l'appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni del Capitolato dell'appalto di seguito elencate: Art. 1 - Oggetto dell'appalto; Art. 2 - Ammontare dell'appalto; Art. 3 - Durata dell'appalto; Art. 4 - Varianti e modifiche del contratto in corso d'opera; Art. 5 - Estensione delle aree; Art. 6 - Individuazione degli interventi; Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio; Art. 8 - Manutenzione ordinaria e straordinaria; Art. 9 – Programma minimo delle prestazioni; Art. 10 -

Obblighi verso il personale impiegato; Art. 11 - Responsabilità del servizio; Art. 13 - Consegna e restituzione delle aree; Art. 14 - Obblighi a carico dell'appaltatore; Art. 15 – Clausola Sociale; Art. 16 – DUVRI; Art. 17 – Penali; Art. 18 – Corrispettivi; Art. 19 - Pagamenti all'impresa; Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 21 - Adempimenti legge anticorruzione; Art. 22 - Cauzione definitiva; Art. 23 - Responsabilità civile; Art. 24 – Subappalto; Art. 25 - Risoluzione del contratto e recesso; Art. 26 - Divieto di cessione del credito e del contratto; Art. 27 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale; Art. 28 - Fallimento dell'appaltatore; Art. 29 – Controversie; Allegato 1 “Allegato tecnico” al Capitolato Speciale e con esso i seguenti e specifici articoli: Art.1. Disposizioni particolari. Art.2. Misure di sicurezza sui posti di lavoro. Art. 3. Orario di lavoro. Art. 4. Mezzi d'opera ed attrezzature. Art. 5. Locali autorimesse e sede operativa. Art. 6. Utilizzazione del materiale di scarto. Art.7. Cooperazione. Art. 8. Contabilizzazioni. Art. 9. Conservazione e recupero delle piante esistenti. Art. 10. Accantonamento degli strati fertili del suolo e del materiale di scavo. Art. 11. Approvvigionamento di acqua. Art. 12. Pulizia dell'area di cantiere. Art. 13. Valutazione delle quantità degli interventi eseguiti. Art.14. Garanzia di attecchimento. Art. 15. Garanzia per i tappeti erbosi. Art.16. Conduzione delle infrastrutture nelle aree d'intervento. Art.17. Materiali. Art. 18. Norme generali. Art.19. Falciature. Art. 20. Concimazione dei prati. Art. 21. Cure colturali ai prati. Art. 22. Concimazione alberi, arbusti e siepi. Art.23. Trattamenti diserbanti. Art. 24. Difesa fitopatologica. Art.25. Zappettature. Art.26. Potature alberi. Art. 27. Potature arbusti. Art. 28. Potature siepi formali e libere. Art.29. Spollonatura. Art.30. Messa a dimora di piante da fiore annuali. Art.31. Cure colturali a fioriere e aiuole. Art. 32. Pulizia dei viali. Art. 33. Pulizia dei vialetti e delle aree. Art. 34. Diserbo dei viali. Art. 35. Raccolta foglie. Art. 36. Riporto di ghiaio e sabbia sulle pavimentazioni. Art. 37. Ripristino della verticalità delle piante. Art.38. Pulizia generale del terreno. Art.39. Lavorazioni preliminari. Art. 40. Lavorazione del suolo. Art.41. Drenaggi localizzati e impianti tecnici. Art. 42. Correzione, ammendamento e concimazione di fondo del terreno - impiego di fitofarmaci e diserbanti. Art.43. Tracciamenti e picchettature. Art. 44. Preparazione delle buche e dei fossi. Art.45. Apporto di terra di coltivo. Art. 46. Preparazione del terreno per i prati. Art. 47. Messa a dimora di alberi, arbusti e cespugli. Art.48. Piante tappezzanti, erbacee, rampicanti, sarmentose e ricadenti. Art.49. Messa a dimora delle piante acquatiche. Art.50. Formazione dei prati. Art.51. Semina dei tappeti erbosi. Art.52. Messa a dimora di zolle erbose. Art.53. Inerbimento e piantagioni di scarpate e di terreni in pendio. Art.54. Protezione delle piante messe a dimora. Art.55. Manutenzione delle opere a verde per il periodo di garanzia. Art.56. Irrigazioni. Art. 57. Ripristino conche e rinalzo. Art. 58. Concimazioni. Art.59. Sfalcio dei tappeti erbosi e delle aiuole. Art. 60. Diserbi e pulizia dei viali. Art. 61. Sarchiature. Art. 62. Potature e abbattimenti alberi. Art.63 Eliminazione e sostituzione delle piante morte. Art.64. Difesa dalla vegetazione infestante. Art.65. Ripristino della verticalità delle piante.

Roma,

L'appaltatore
